

La Carta della Lega

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **16 (1946-1947)**

Heft 1

PDF erstellt am: **22.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-16227>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

LA CARTA DELLA LEGA

Quanti conoscono il testo della « Carta della Lega » o delle Tre Leghe che è poi il Patto federale grigione ?

L'unione delle Tre Leghe data del 1471. La Carta della Lega venne stesa e giurata solo nel 1524. Il Vescovo di Coira e l'Abate di Disentis vi apposero il loro sigillo nel 1544.

Qui riproduciamo la carta « nuovamente giurata e confermata », del 1544, « tradotta dal Tedesco in Italiano », e « stampata in Coira appresso Andrea Pfeffer MDCCXII », dal titolo :

C O P I A

VERA & ESPRESSA DALLI VERI E SIGILLATI ORIGINALI

della

CARTA DELLA LEGA

e della

CARTA DELLI ARTICOLI

a quelli inseriti

(e cioè degli Articoli di Jante del 1524.)

* * *

CARTA DELLA LEGA

NOI LUCIO, PER LA GRATIA DI DIO, VESCOVO DI COIRA,
NOI PAOLO, PER LA GRATIA DI DIO, ABBATE DI DISENTIS : JO GIOVANNI
DI MARMORERA, SIGNOR DI REZIM ; E NOI TUTTI LI COMUNI DELLE
TRE LEGHE, DI QUA E DI LA LI MONTI, DOVE SIAMO HABITANTI
NE' NOSTRI DISTRETTI,

Confessiamo e facciamo notto a tutti, per Noi e tutti i nostri Descendenti,
Che havendo li nostri Predecessori e Antenati qualche tempo fà, per buone e
raggionevoli cause, per la Pace, Difesa e riposo loro e della loro posterità, e per
accrescere la loro fortuna, prosperità e lode, conclusa, nel nome della Santa ed
Indivisibile Trinità, una Lega & Accordo, tenor le antiche Carte della Lega; e mu-
tandosi da quando in quando le Cose humane habbiamo, per la Pace, tranquillità
e Concordia di noi e de' nostri Descendenti, rinuovato la nostra antecedente Lega
& Accordo, Con quella Dichiaratione, forma & maniera, come ancora con quelli

Punti & Articoli, che qui sotto da parola in parola sono distintamente dichiarati e descritti.

PRIMO, Che Noi tutti in generale, e senza distintione, e li Nostri Descendenti saremo buoni, fedeli e cari Confederati in perpetuo, fin che staranno e dureranno valli e monti, e che ci ajutaremos, consiglieremo ed assisteremo vicendevolmente, con tutti i nostri Corpi, honore e beni, Paesi e gente, a nostro potere, difenderemo e conservaremo pacifiche le strade, e concederemo vicendevolmente il commercio, e transito, a buona fede e senza malitia.

Non riceveremo anche alcun straniero nella nostra Lega, senza il Consiglio, sapere e volere de' sudetti Signori e Confederati.

Item, Nissuna Lega delle Trè Leghe, sola, comincerà alcuna Guerra del Paese, senza il Consiglio, sapere e volere delle altre due Leghe, e quella Lega che lo trasgredisce, e comincierebbe tal sollevatione e guerra per la quale le Leghe venissero in guerra, la tal Lega, che havesse causata tal sollevatione e guerra, sarà castigata immediatamente dalle altre due Leghe, tenor Sentenza; come anche le Due Leghe non saranno tenute di prestar Consiglio, ajuto o soccorso all'altra, che avesse cominciata la Guerra; e se qualche Communità, Drittura o Persona particolare, comincierebbe sollevatione di guerra senza il sapere, consiglio e volere della Trè Leghe, tali saranno castigati dalle Trè Leghe, come violatori della fede e del giuramento.

Mà se occorressero, (Che Dio non voglia) Discordie, hostilità, ò pericoli, per cause legittime, e che l'una delle parti l'havesse cominciato, in maniera come di sopra, siamo restati d'accordo e convenuti, che qual parte ne sarà ricercata dall'altra con Lettere, ed in persona, che all'hora li luoghi li più prossimi e le più prossime Dritture, incontenente andaranno a portar soccorso a quelli che per ciò hanno fatto istanza, per quanto si estende la forza de' loro Corpi e beni, e si ajutaranno vicendevolmente a difendere il Paese, la gente, l'honore e la robba, contra ognuno, a difenderli e proteggerli, secondo le nostre forze, tanto inanzi che lo mostrano li limiti di ciascheduna Lega, e quanto lo richiede il bisogno, il che ogni Lega è sempre tenuta di prestare alle altre, ad una od ad ambedue a proprie spese.

E quando Noi sudetti Confederati tutti, e la nostra gente a nome di tutti noi andiamo in Campagna contro i nostri nimici, quello sarebbe preso, sarà partito secondo le persone, in parti eguali di bottino; mà se guadagnassimo Paese e Gente, saranno tali egualmente compartiti trà le Leghe. Assieme, occorrendo che tali Guerre del Paese fossero accadute, (che Dio non voglia) nissuna Lega tratterà alcuna Pace, ne la accetterà senza il consiglio, sapere e volere delle due altre Leghe; ne tratterà in alcun modo à parte colli nostri nimici.

Poi, ognuno di Noi Confederati si contenterà verso dell'altro di stare alla Raggione, del luogo dove quello è habitante, ne ricuserà alcune antiche usanze e Dritti, mà starà contento, & ivi sarà ad ognuno amministrata sommaria Giustitia.

Mà se trà noi sudetti Signori e le Trè Leghe di questa nostra Aleanza, una Communità ò una Terra venisse in discordia con l'altra generalmente, in qual modo ciò potrebbe accadere, (che Dio non voglia) questa nostra Aleanza non sarà perciò rotta, e sciolta, mà si sottometteranno vicendevolmente alla Giustitia. Et accadendo (che Dio non permetta) trà Noi le sudette Tre Leghe dispareri, risse e liti, ciascheduna Lega darà & ordinarà tre ò quattro persone onorate; che saranno assolte dal loro Giuramento, quanto alle Leghe, quali nove o dodici huomini, pronuntiaranno Sentenza per loro giuramento sopra tali risse e liti, se prima non

hanno potuto terminarla all'amicabile, e ridurli alla Concordia. E quello che da loro sarà emanato e pronuntiato, sarà dalle Parti, senza contraddittione & appellarlo altrove, fermamente osservato e fedelmente eseguito e posto ad effetto: Mà se trà tali Diputati fosse parità dei Voti, allora le Trè Leghe elegeranno generalmente e piglieranno una persona honorata per Terzo ò arbitro, che stimaranno a proposito.

Parimente, Insorgendo Lite trà due Leghe, ambedue compariranno dinanzi la terza Lega, la quale haverà piena possanza, di compartirle un Giudicio neutrale a loro spese; Et accadendo Discordie e dispareri in una Communità trà di se stessa, o d'una Drittura con l'altra, essendo quelle d'una istessa Lega, esse faranno la Lite nella Drittura più prossima di detta Lega. Mà havendo una Communità particolare, o Persone particolari una Lite contro le Trè Leghe, si eleggerà un Giudice nel luogo dove si fa la Dietta, e due o tre persone imparziali per Lega, dalle quali sarà decisa la lite. Ed accadendo Liti trà due Dritture che fossero di due Leghe, unitesi le Trè Leghe, le compartiranno un Giudicio neutrale e commune, dove troveranno à proposito.

Mà se si levassero Liti e Discordie trà due Leghe & una Lega, in tal caso le due Leghe concordi daranno Sei huomini intendenti, e la terza che è in lite, ne darà anche Sei tali, quali tutti saranno assolti dal loro Giuramento quanto alla Lega, e pronuntiaranno Sentenza per loro Giuramento sopra le Liti e differenze levatesi, se quelle non potessero restar terminate all'amicabile, e quello vi sarà sentenziato, ambe le parti senza appellarlo lo osserveranno ne mai vi contraveriranno; e se trà detti dodici fosse parità de i Voti, sarà eletto un Terzo ò arbitro, come di sopra. E se fosse trà di Noi qualcheduno che non si volesse sottomettere a tal Tribunale, nè prestargli obediencia, saremo noi Sopradetti Confederati tenuti, in virtù del nostro Giuramento prestato, di ridurre il contumace all'obediencia, col nostro Corpo e robba, subito che ne saremo ricercati.

Siamo ancora restati d'accordo, che per quello noi sudetti Confederati habbiamo da trattare & eseguire tutti insieme, le Diette saranno sempre destinate, la prima per Jante, la seconda per Coira, la terza dinuovo per Jante, la quarta dinuovo per Coira, e la quinta per Tavate, & essendo quella intimata per scritto, vi si comparirà obediientemente e di quanto due Leghe restaranno d'accordo, la terza Lega e li suoi Diputati si contenteranno, per il loro Giuramento.

Item, Ogni Lega haverà il suo Cancelliere, con un Protocollo, il quale in tutte le Diette che si tengono, vi noti e scrivi diligentemente tutti gli affari che vi si trattano, e fa di bisogno: accioche li Consigli, Trattati e Ordini non vengano in dimenticanza, e chiaramente si trovino.

Siamo anche restati d'accordo, se qualcuno di Noi sudetti Confederati, havesimo bisogno dell'assistenza o procura d'uno ò più huomini, per assistenza e Consiglio nella sua Causa, in quanto ciò è ragionevole, il tale, venendoli ciò comandato da' Suoi Superiori, sarà obediiente, sempre a spese di quello che lo domanda.

Habbiamo anche Noi li sudetti Confederati ordinato, ch'ognuno di Noi paghi le Contribuzioni e Taglie, come ab antiquo, e tenor l'usanza di ciasche Lega. Come ancora, levandosi Guerra del Paese, (che Dio non voglia) saranno anche li Beni della Chiesa tenuti di pagare una giusta Taglia, tenor Decreto delle Trè Leghe.

Item, venendo qualcheduno condannato e dichiarato nella sua Drittura, come colpevole d'omicidio d'animo deliberato un tale non haverà alcuna libertà e sicu-

rezza in tutte le Dritture delle nostre Trè Leghe; e se uno che havesse commesso un tale homicidio, d'animo deliberato, se ne fugisse in un'altra Drittura e li parenti del amazzato perseguitassero il micidiale, quel Giudice e la Drittura saranno tenuti d'arrestare tal micidiale e di esegutarlo tenor la sentenza, e quanto alle spese, si starà a quello che la Drittura haverà pronunciato.

Mà se qualcheduno commettesse un homicidio scusabile, un tale sarà trattato secondo il costume e l'usanza di ciascheduna Drittura.

Noi detti Confederati habbiamo anche ordinato, ch'ogni dodeci Anni, ogni Lega eleggerà e darà duoi huomini, che si portaranno & andaranno da una Comunità all'altra, in tutte le Trè Leghe, e così rinovaranno in ogni Comunità li Giuramenti.

Item, accadendo, che duoi ò più trà di Noi sudetti Confederati, venissero in contesa, Essi accordaranno la Pace, subito che quella sarà loro intimata, e quanti che vi saranno presenti, e vi sopraveranno, sono tenuti d'intimare loro la Pace, e di accettarla, per i loro Giuramenti prestati, e quello che lo trasgredirà, sarà castigato secondo l'usanza d'ogni Drittura.

Nissuno parimente si sarà parziale, per il Giuramento che ognuno hà giurato al suo Signore e Superiore. E se uno ò più di loro non lo osservassero, il tale ò i tali saranno castigati dalla Giustizia, secondo l'usanza della Drittura, dove si esercita tal partialità; Se pure non fosse, che qualcheduno vedesse ferito il suo prossimo parente, che gli fosse parente in terzo grado, ò più stretto, e dal tale o tali sarebbe portato danno, in tal caso si procederà e tratterà in questo secondo l'usanza di ciascheduna Drittura.

Noi sudetti Confederati habbiamo per altro riservato li suoi Dritti ad ogni Signore, Paesi, Città, e Terre, Nobili & Ignobili, Poveri e Ricchi, non eccettuandone alcuno; sì che ognuno possa e debba mantenersi ne' suoi vecchi Dritti & usanze. È però accordato, che Noi sudetti Confederati, che siamo incorporati a questa Confederatione, possiamo migliorare, dichiarare, minuire & aumentare, queste sopra scritte Cose, Accordi & Articoli, come a Noi delle Trè Leghe parerà comunemente bisognevole, e meglio d'esser fatto che tralasciato, senza malitia, e ciò non ci deve esser di pregiudizio nel nostro honore e Giuramenti in alcuna maniera.

Noi sudetti Confederati habbiamo generalmente riservato in questa nostra Aleanza, ciascheduna Lega il suo Antico Signore, & Aleanza; come anche tutte le Aleanze particolari, fatte avanti di questa Lega; del resto saranno con questa tutte le Obligationi, Aleanze, ò Accordi in scritto che Noi le Trè Leghe in generale, ò una Lega contro dell'altra hà fatta e sigillata, avanti la data di questa Carta, rese a fatto invalide, e nulle, e non saranno in alcun modo nè ad utilità nè a danno d'alcuno: però senza pregiudizio delli Articoli nuovamente fatti e messi in scritto verso gli Ecclesiastici & altri, sotto la Data del Lunedì, immediatamente doppo la Domenica Quasi modi geniti & c. dell'Anno spirato del vintiquattro; quali restaranno sempre in vigore.

Et accioche questa Aleanza, con tutte le sudette parti & Articoli, restino fermi e stabili, e vengano osservati da Noi le Trè Leghe, e tutti i nostri Descendenti, al presente & in perpetuo, habbiamo tutti & ognuno in particolare prestati Giuramenti corporali a Dio & alli Santi, d'osservar, eseguire & adempire tutto questo, nella forma e maniera, come disopra è scritto.

In fede e per corroboratione di questo, habbiamo Noi li sudetti Signori e Confederati, cioè, Noi LUCIO Vescovo di Coira, Noi PAOLO Abbate di Disentis,

& Jo Giovanni di Marmorera, fatta ognuno corroborare col suo proprio Sigillo: e Noi della Lega Grisa, quello della nostra Lega Grisa; come ancora Noi della Cadè in generale, quello della Città di Coira, e Noi delle Undici Dritture, quello della nostra Lega commune per Noi e li Descendenti di ciascheduna nostra parte, i quali obghiamo fermamente a questo; e li habbiamo publicamente fatti affiggere a questa Carta, della quale ne sono state fatte Trè dell' istesso tenore, e datà una a ciascheduna delle nostre Leghe. Data Martedì, al giorno di s. Martino, cioè li 11 Novembre, dell'Anno doppo la Natività di Christo, Mille Cinquecento e quaranta quattro.

Con Sei Sigilli.

* * *

CARTA DELLI ARTICOLI DI QUASI modò geniti.

Nel Nome della Santa Trinità Iddio Padre, Figliuolo e Spirito Santo.

Poichè doppo il Fallo del primo huomo, colla longhezza del tempo, e le mutationi degl'Anni, si perde la Memoria della mente, è per tanto necessario, per l'Informatione & eterna memoria della posterità, di confidare alla testimonianza della Verità delle Scritture, le cose che incorruttibili hanno da vivere in perpetuo.

Noi Landrichter, e le Trè Leghe confessiamo unanimamente e senza differenza per Noi e tutti quelli che habitano nelle nostre Leghe, che Noi habbiamo, per l'utile e bene del popolo, accioche ognuno de' nostri se ne possa servire, e godere; deliberato, concluso, e decretato che siano osservati, & accettati alcuni Punti & Articoli, come quì sono compresi e scritti da parola in parola.

PRIMA, quanto alli Absenti, colli quali le Cure vengono aggravate in diversi Luoghi nelle nostre Leghe, habbiamo terminato e concluso, accioche tali Cure, siano possedute da Persone tanto più capaci, e la Parola e Dottrina di Christo venga tanto più fedelmente proposta al popolo, e quello non sia menato in errore, che da ora inanzi nissuno, sia Paroco, Curato, Capellano, Frate, Cortiggiano, o di che stato e nome sia, non si facci pagare e paghi alcun' Abienti dalle Cure nelle nostre Leghe; mà che ogni Sacerdote provveda Egli stesso la sua Cura, se ne hà una & è habile à farlo, e ch'Egli vi risieda; mà caso che alcuno non potesse ò volesse farlo Egli non possa dare tal Cura ad alcuno, ne dispuonerne in alcun modo, se non col favore e consenso della Communità, o de' Parochiani, dove è la Cura. Nissuno farà ancora alcuna segreta Conventione con un altro toccante il sudetti Abienti, ò Cure ne anche la accetterà, poiche quello che ciò farebbe ha perduta la sua Cura, e ponno li Parochiani pigliarne un altro, che à ciò li pare habile & à proposito.

2. Occorrendo ch'una Cura resti vacante, per causa di morte, sarà quella conferita a Persona habile & honorata, che pare a ciò habile al Collatore, chiunque Egli sia, assieme colli Parochiani.

3. Ogni Curato resterà in caso di Morte presso de' suoi soggetti, per assisterli e consolarli fedelmente a suo potere, sotto pena di perdere la sua Cura.

4. È ancora nostro Ordine, che venendo à morire un Sacerdote nelle nostre Leghe, in tal caso la sua robba & havere appartenga a' suoi legittimi prossimi Parenti & heredi, & a nissun altro, conforme l'usanza e consuetudine di ciascheduna Drittura, dove Egli ha havuta e posseduta la sua Cura.

5. Essendo fin' ora stato usato, che essendo qualche Sacerdote nè nostri Paesi, stato amazzato si hà posta all' Interdetto per qualche tempo, gente honorata, che non ne haveva colpa, con che la Lode di Dio & il suo Culto è stato impedito; Ordiniamo che ciò all' auvenire non sia più usato, mà ciò non ostante vengano celebrate Messe, & altri Ordini Christiani.

6. Abbiamo ordinato & è onninamente nostro volere, che nissuno, sia huomo, ò femina, sia spinto ed instigato ad alcun Testamento in malatia, od essendo all' estremo, da alcuna Persona Ecclesiastica, Sacerdote, Monaco, Monaca od altri, non essendo presenti li legittimi heredi di quelli; e se tali heredi non fossero allora presenti, vi saranno chiamati il Ministrale, con due del Consiglio ò della Drittura, ò altrimenti Trè huomini honorati, quali intenderanno la volontà & il parere dell' amalato, e poi secondo che l' affare si ritrova, sarà il Testamento approvato, in nulla od in qualche cosa, per quello trovaranno à proposito.

7. Quanto alle superfluità delle spese, essendo gente honorata spesse volte capitata in gran spese e disturbi per cose di poca importanza, abbiamo concluso unanimamente, ch' all' auvenire la Drittura, nella quale occorre la lite, giudicherà e pronuntiarà sopra di ciò la Sentenza, come sopra altre cose, quello le parerà giusto e ragionevole, e quello vi sarà sententiato, in quello si resterà senza appellarne altrove.

8. Abbiamo ordinato e concluso per esser fermamente osservato, ch' all' auvenire nissun Ecclesiastico citi un Secolare, ne un Secolare un Ecclesiastico, ne' un Laico l' altro, davanti il foro Ecclesiastico, nè lo aggravi colla Scommunica, in alcun modo, nè per debiti di danari, ne per ingiurie, nè per offese in fatti, ne per qual si sia affari; eccettuato solamente cose matrimoniali, ò Entrate della Chiesa, od appartenenti alle Cure: Ma ogni Parte convenirà l' altra nel luogo dove quella habita, e vi aspettarà il Giudicio: Però quello sarà trovato colpevole, un tale potrà il suo Giudice ò Magistrato ordinario castigare convenevolmente il suo delitto, tenor l' usanza della Drittura nella quale è stato commesso il Delitto.

9. Havendo gente da bene, destinati più volte fitti Annui per Anniversarii, Chiese, Prebende ò Foundationi, abbiamo ordinato che dove se ne trovano Instrumenti con sigillo, quelli siano dimandati, conforme il loro tenore, sotto il Giudice, dove sono le ipoteche.

10. Vogliamo & abbiamo ordinato che accadendo risse e differenze trà un Ecclesiastico ed un Secolare, ò trà un Secolare & un Ecclesiastico; Ambe le parti intimandosi loro la Pace, non la ricusino, mà se l' accordino, conforme all' uso Commune del nostro Paese.

11. Venendoci accennati dalli nostri diversi aggravii, che li vengono portati da li Agenti, Vicarii, Sigillatori, Fiscali, Nodari, e Procuratori del Vescovo; per tanto Ordiniamo e vogliamo, ch' all' auvenire tali Agenti ognuno nel suo Offizzio, non aggravino ne dimandino dalli nostri più di quello è ragionevole, mà si con-

tentino d'una paga convenevole, e spediscano le Parti con la maggior prontezza; parimente li Procuratori procureranno all'auvenire in Todesco, come anche da Antichi tempi è stato usato, e non in Latino, accioche la gente honorata, che vi è interessata, possa anch'essa intendere quello che loro importa, ed il loro affare.

12. Essendo fin'ora stato usato, e stilato colli nostri, che quando due parti erano trà di loro in lite, ambedue sono state costrette di pigliar sempre una Copia sigillata della Sentenza, o di pagar spese Giuditiali, Vogliamo & ordiniamo che solamente la Parte che guadagna vi venga astretta, e nominatamente d'un affare Matrimoniale venghi dato al Sigillatore & al Scrivano due Rainesi.

13. Quanto all'abuso de vestiti, che gli Ecclesiastici, come si vede a questo tempo, portano è nostro parere & Ordine, che da ora inanzi li Sacerdoti e le Persone Ecclesiastiche, che vogliono habitare nelle nostre Leghe e Paesi, si diportino, ne' vestiti & armi convenevoli, come conviene al loro Stato Sacerdotale, come ancora che si diportino honoratamente ne' loro andamenti, accioche la plebe possa da Essi pigliar buon esempio, per sua instruttione; poiche se non desisteranno da' loro abusi, e li sudetti Agenti del Vescovo non vi provvedono, saremo noi costretti di mettervi la mano, di abolire tali cose, e di non soffrirlo più oltre.

14. Quanto al Sign. Vescovo Visitatore, essendo state sin'ora addossate gran spese a povera gente honorata, col consecrare Chiese, Cappelle, Altari, Ornamenti Sacerdotali, & altro, è ordinato e concluso, che se qualuni lo desiderano fuori per il Paese, o lo richiede il bisogno, che quelli gli paghino, & a duoi che lo accompagnano le spese da casa fin' al ritorno in Casa, quello sarà ragionevole, e poi per la sua fatica gli faranno una convenevole honoranza, conforme alla povertà ò ricchezza della Chiesa, e della gente di quel luogo; mà li vasi, ornamenti & apparecchi, che fin' ora si hà usato di adoprar a tal effetto, restaranno all'auvenire sempre alla Chiesa.

15. È nostro ordine, che volendo qualcheduno appellare a Roma ò altrove, in cose Matrimoniali, Beni Ecclesiastici ò de' Santi, dal Foro Ecclesiastico; che per adesso ancora lo concediamo ad ognuno che si trova aggravato, con questo però ch' il Commissario ò Giudice, sia nelle nostre Trè Leghe, sia una Persona à ciò habile & imparziale, nè sia pigliata da fuori via, nè la Causa sia tirata altrove.

16. Quanto alli Livelli perpetui comprati che non sono hereditarij, havendo gente honorata spesse volte tempo fà pigliati sopra di se gravi Fitti, nella loro povertà; è nostro Ordine che all'auvenire possa redimerli ciascheduno, che lo può fare, pagando il ricevuto ò dato Capitale, e fitto scaduto: però senza pregiudicar alcuno ne' suoi Dritti hereditarii.

17. Toccante li Aggravii, che i poveri Sacerdoti vengono costretti di dare annualmente nelle nostre Leghe, nelle Capellanie non confermate, che da pochi Anni in quà sono venute in uso; è nostro Ordine, ch'all'auvenire nissuno vi venga astretto, ne ricercato.

Per fine, habbiamo onnimamente concluso, e siamo restati d'Accordo, di difenderci e mantenerci vicendevolmente nelle sudette Cose & Articoli, e di unire a tal fine l'honore, Vita e robba, sempre senza pregiudicio dell'Aleanza hereditaria, Aleanza, &c. che noi Tre Leghe habbiamo conclusa e fatta col Contado del Tirolo.

In fede, e per maggior corroboratione di questi soprascritti Decreti, Ordini, Punti & Articoli, l'habbiamo Noi infranominati, Jo, Mattia de Rungs, Landrichter presente nella Lega Grisa, pubblicamente corroborato col proprio sigillo di detta Lega; Jo Hans Carlin, allora Borgomastro di Coira, da parte & a Nome della Cadè in generale, di qua e di là de' Monti, col sigillo proprio di detta Città di Coira; Jo Giorgio Belum, al presente Landamma in Tavate, col proprio Sigillo delle Dieci Dritture, tutti Trè d'ordine de' nostri Superiori e Comunità delle Trè Leghe, per Noi, e tutti i nostri eredi e descendent, obligandoci tutti à ciò fermamente.

Data, Lunedì, immediatè doppo la Domenica Quasi modò geniti, che era il quarto d'Aprile, qui nella Città di Jante, nella prefissa e tenuta Dietta, doppo la Natività di Christo Nostro Signore nell'Anno Mille Cinquecento e Ventiquattro.

Con Trè Sigilli.

* * *

ARTICOLO

CONTENUTO NELLI ARTICOLI DEL PAESE

del 1526

È anche nostro parere & ordine all'auvenire, che venendo a morire un Prevosto, Decano, Canonico, Curato, Capellano, & altri Ecclesiastici, che hanno Cure nei nostri Paesi, ch'in tal caso, ciascheduna Cura che così resta vacante sia conferita ad una persona del Paese delle Trè Leghe, che a ciò sia habile, & non ad alcun straniero e forestiero, in nissuna maniera.